

Serie Ordinaria n. 7 - Venerdì 19 febbraio 2016

D.G. Agricoltura

D.d.s. 15 febbraio 2016 - n. 939

Espressione del parere sul piano di indirizzo forestale della provincia di Como, ai sensi dell'art. 47 della l.r. 31/2008

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SVILUPPO E GESTIONE FORESTALE»

Vista la l.r. 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura foreste pesca e sviluppo rurale» e s.m.i. e, in particolare, l'art. 47 comma 4 ai sensi del quale i Piani di indirizzo forestale sono approvati dalla competente Provincia, previo parere della Regione, come disciplinato al punto 2.4.4) della Parte 3 «Procedure Amministrative» della d.g.r. n. 8/7728 del 24 luglio 2008 «Criteri e procedure per la redazione e l'approvazione dei Piani di indirizzo forestale»

Vista la proposta di Piano di Indirizzo Forestale (di seguito «PIF») redatta dalla Provincia di Como, pervenuta in forma completa alla Struttura Sviluppo e Gestione Forestale della D.G. Agricoltura in data 21 dicembre 2015 (prot. M1.2015.368994), al fine di acquisire il prescritto parere regionale;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 8/675/2005 «Criteri per la trasformazione del bosco e per i relativi interventi compensativi (d.lgs. 227/2001, art. 4, l.r. 31/2008, art. 43)» e s.m.i. e in particolare il paragrafo 2.1 e) dell'allegato 1, ai sensi del quale, nelle more dell'approvazione dei piani di indirizzo forestale, gli Enti forestali possono dotarsi di criteri provvisori per regolamentare il rilascio delle autorizzazioni alla trasformazione del bosco, che integrano o dettano quelli elencati al paragrafo 2.1, nonché per fissare criteri specifici per la realizzazione degli interventi compensativi;

Richiamata la propria nota protocollo M1.2015.0204030 con oggetto «Indicazioni pratiche per la redazione dei Piani di Indirizzo Forestale», inviata a tutte le province, comunità montane e parchi in data 27 maggio 2015;

Preso atto che la Provincia di Como non si è avvalsa per ora della facoltà di chiedere, in base all'art. 50, c. 6, l.r. n. 31/2008, deroghe al regolamento regionale 5/2007 e s.m.i. relativamente alle prescrizioni per attività selvicolturali da attuarsi in tutto il territorio boscato soggetto a pianificazione;

Rilevato che gli elaborati cartografici non individuano formazioni vegetali irrilevanti ai sensi dell'art. 14 (Aree dismesse) della d.g.r. 8/2024/2006;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini di sessanta giorni previsto dalla d.g.r. n. 8/7728/2008;

Visto l'art. 17 della l.r. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i provvedimenti della X legislatura;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura individuate dalla d.g.r. n. 87 del 29 aprile 2013 e dal decreto del Segretario Generale n. 7110 del 25 luglio 2013;

DECRETA

1. di esprimere, ai sensi dell'art. 47 comma 4 della l.r. 31/2008 e successive modificazioni, parere favorevole al Piano di Indirizzo Forestale della Provincia di Como, valido per dieci anni con decorrenza dall'approvazione da parte della Provincia di Como stessa, a condizione che siano rispettate tutte le seguenti modifiche e integrazioni ai Piani stesso, indispensabili per la corrispondenza del regolamento del piano alla normativa vigente:

A) nella «Relazione di piano»:

- 1) Apportare le modifiche e integrazioni sulla base delle prescrizioni contenute nel presente decreto, in particolare nel paragrafo 10.2, 10.3.2, 10.3.3, 10.4, 12.1.1, 12.2.2, 12.2.3, 12.3.2, 12.3.3;
- 2) Nel capitolo «priorità», riformulare la suddivisione degli interventi in «importanza» e «urgenza» e «necessità» secondo le indicazioni della d.g.r. 7728/2008.

B) negli «Indirizzi colturali» (da rinominare «Indirizzi selvicolturali»):

- 1) Dimezzare il turno obiettivo delle pinete di pino silvestre (da 80-100 anni a 40-50 anni), dal momento che il pino silvestre in pianura diventa sterile intorno ai 60 anni di età;
- 2) eliminare il divieto assoluto di «utilizzazione» dei boschi a prevalenza robinia o castagno a destinazione funzionale non protettiva.

C) nelle «Norme Tecniche di Attuazione»:

- 1) Sostituire il riferimento alla amministrazione provinciale di Como con quello di «ente forestale» al fine di comprenderci anche gli enti gestori di riserva naturale ed adeguare le procedure alle recenti modifiche l.r. 31/2008 e l.r. 12/2005.
- 2) All'articolo 4 «Superfici assoggettate al Piano», il primo capoverso, che reca: «Le presenti NTA si applicano al territorio per il quale la Provincia di Como (di seguito denominata Provincia) è ente forestale competente» sono sostituite con le parole: «Il presente Piano di Indirizzo Forestale si applica al territorio per il quale la Provincia di Como (di seguito denominata Provincia) è ente forestale competente, nonché alle riserve regionali intercluse.»;
- 3) All'art. 5 «Classificazione dei soprassuoli», dopo le parole «secondo i criteri di cui all'art. 18» aggiungere le parole: «e le procedure di cui all'art. 9.».
- 4) All'art. 5 «Classificazione dei soprassuoli», nel punto in cui si tratta della perdita dei requisiti di bosco per effetto di modifiche normative, eliminare il riferimento alle leggi regionali 19/2014 e 21/2014, sia perché la prima non ha modificato la definizione di bosco, sia perché la procedura individuata dal PIF dovrà applicarsi anche ad eventuali ulteriori modifiche future della definizione di bosco.
- 5) All'art. 5 «Classificazione dei soprassuoli», nel capoverso che reca: «Le variazioni di origine antropica alla superficie forestale perimetrata dal Piano (in aumento o in riduzione, in occasione rispettivamente di rimboschimenti/imboschimenti o di trasformazioni) determinano per legge immediata modifica alla superficie oggetto di vincolo forestale.», aggiungere la parola «autorizzate» dopo «trasformazioni», in quanto ai sensi dell'art. 42, c. 1, lettera c) della l.r. 31/2008 «le aree già boscate prive di copertura arborea o arbustiva a causa di trasformazioni del bosco non autorizzate» mantengono la qualifica di bosco.
- 6) All'art. 7 «Modalità di attuazione del Piano», il secondo punto che reca: «Le Norme Forestali Regionali di cui al r.r. 5/2007, così come modificate per effetto di quanto proposto dal presente Piano.» è così sostituito: «Le Norme Forestali Regionali di cui al r.r. 5/2007, con le deroghe concesse dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 50 della l.r. 31/2008.» in quanto il PIF non può modificare un regolamento regionale approvato dal Consiglio regionale.
- 7) All'art. 8 «Gestione del Piano», al terzo paragrafo «Attività amministrativa», il primo punto che reca: «- raccolta ed archiviazione delle Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (ex DIAF - denunce di inizio attività forestali);» è così sostituito: «- raccolta ed archiviazione delle Segnalazioni Certificate di Inizio Attività, con i relativi provvedimenti ai sensi dell'art. 19, c. 3 e c. 4 della legge 241/1990 e s.m.i.»
- 8) All'art. 9 «Procedure di aggiornamento del Piano»: le procedure di rettifica, adeguamento e variante devono essere riformulate, recependo il contenuto del terzo punto «Rettifiche, modifiche e varianti del PIF» della nota protocollo M1.2015.0204030 con oggetto «Indicazioni pratiche per la redazione dei Piani di Indirizzo Forestale», richiamata in premessa; in particolare si ritiene di dover ricondurre alla procedura di «rettifica» tutte le correzioni per mero errore materiale e gli atti dovuti non discrezionali, mentre sono da ricondurre a «variante» tutti gli aggiornamenti da sottoporre a procedura di VAS o di VIC. Specificare che le modifiche delle tavole sono da comunicare a ERSAF per l'aggiornamento dei dati nel Geoportale.
- 9) All'art. 12 «Rapporti con il piano faunistico-venatorio della provincia di Como», le parole: «Il Piano Faunistico-venatorio della Provincia di Como si raccorda con i contenuti del presente PIF.» sono sostituite da: «Il Piano Faunistico-venatorio della Provincia di Como si conforma ai contenuti del presente PIF.»
- 10) All'art. 13 «Rapporti con la pianificazione comunale», le parole: «Le eventuali variazioni al perimetro del bosco, la perimetrazione di boschi di eccellenza e la rilocalizzazione dei «boschi soggetti a trasformazione ordinaria a delimitazione esatta propriamente detta» costituiscono adeguamento di PIF.» sono sostituite da: «Le eventuali variazioni al perimetro del bosco, la

perimetrazione di boschi di eccellenza e la rilocalizzazione dei «boschi soggetti a trasformazione ordinaria a delimitazione esatta propriamente detta» sono sottoposte alle procedure di aggiornamento del Piano indicate all'articolo 9.»

- 11) All'articolo 15 «Rapporti con i piani di gestione dei Siti Natura 2000», le parole: « Il PIF recepisce i contenuti dei piani di gestione dei Siti Natura 2000 presenti nel territorio di Piano» sono sostituite con le parole: «Il PIF recepisce le misure di conservazione dei Siti Natura 2000 mediante le procedure indicate all'articolo 9.»;
- 12) All'articolo 18 «Criteri per la caratterizzazione dei soprassuoli boscati», aggiungere in fondo all'articolo le parole: «Il PIF individua indirizzi selvicolturali, vincolanti per il rilascio di autorizzazioni, pareri, prescrizioni e assistenza tecnica (es. contrassegnatura) da parte degli uffici dell'Ente forestale e degli Enti gestori di Riserve e Siti Natura 2000 in tutto il territorio assoggettato al PIF. Gli indirizzi selvicolturali devono inoltre essere resi obbligatori dai bandi di finanziamento pubblico. Negli altri casi, costituiscono raccomandazioni non vincolanti, il cui mancato rispetto non è però sanzionabile, salvo che in futuro la Giunta regionale conceda deroghe alle Norme Forestali Regionali ai sensi dell'art. 50 della l.r. 31/2008.»;
- 13) All'articolo 21 «Pianificazione forestale di dettaglio: indirizzi ed accesso ai contributi», il secondo capoverso, che reca: «La pianificazione assestamentale è obbligatoria per le superfici forestali di proprietà pubblica/privata di estensione superiore a 100 ha accorpate nelle quali si attuino interventi forestali» è così sostituito: «La pianificazione assestamentale è obbligatoria per la concessione di contributi pubblici nel caso di superfici forestali, di proprietà pubblica o privata, di estensione superiore a 100 ettari totali nel territorio assoggettato a PIF.» e nel sesto capoverso le parole «superfici forestali a destinazione produttiva o multifunzionale» è stralciato.
- 14) L'art. 22 «Accesso a contributi e finanziamenti» è così sostituito:
«Nel territorio assoggettato al presente PIF sono finanziabili con fondi pubblici solamente:
 - le migliori e le attività selvicolturali previste dai piani d'assestamento;
 - l'arboricoltura da legno in terreni non classificati a bosco;
 - le azioni di piano (A1-A19), descritte nelle relative schede e sulla base delle indicazioni contenute negli indirizzi selvicolturali;
 - la nuova viabilità o la manutenzione dell'esistente prevista dall'azione B1, previa redazione del piano della viabilità agro-silvo-pastorale;
 - le azioni di piano da B2 a B9;
 - la realizzazione (o l'acquisto, ma solo se il beneficiario non fosse in grado di realizzarli direttamente) di cartellonistica, segnaletica, arredo in bosco, strutture per la fauna, legname per le sistemazioni idrauliche e per la viabilità solo se realizzati con legname non trattato chimicamente in autoclave e privo di altri impregnanti chimici di sintesi, preferibilmente in legno di robinia, castagno, querce, larice o altri legni di lunga durata all'aperto;
 - i piani di assestamento o piani di dettaglio, secondo limiti e criteri stabiliti all'articolo 21;
 - la ripulitura della vegetazione degli alvei dei corsi d'acqua principali e secondari e del reticolo idrografico minore al fine di assicurare il regolare deflusso delle acque;
 - di recupero forestale ed ecologico delle cave cessate, individuate nel catasto Regionale delle cave dismesse o abbandonate, di cui all'articolo 27 della legge regionale 8 agosto 1998, n. 14;
 - gli interventi di pronto intervento, di lotta fitosanitaria, prevenzione del rischio di incendio boschivo, di prevenzione e di sistemazione del dissesto idrogeologico, anche se non previsti dal presente piano di indirizzo forestale.

Le attività selvicolturali sono eseguite secondo le azioni di piano, descritte dalle relative schede.

Non possono tuttavia essere finanziati, anche in deroga a quanto sopra riportato:

- gli interventi di miglioramento forestale in boschi cartografati come trasformabili a fini urbanistici (art. 28), infrastrutturali o sportivi (art. 27) o in ambienti estrattivi, salvo i casi di pronto intervento, di lotta fitosanitaria a carattere epidemico, di prevenzione e di sistemazione del dissesto idrogeologico (da attuarsi ove possibile con tecniche di ingegneria naturalistica), che invece sono finanziabili;
- le utilizzazioni forestali;
- il recupero e il miglioramento di castagneti da frutto;
- gli interventi compensativi (articolo 31).

In occasione dei bandi di finanziamento pubblico, sono accordati punteggi tecnici di priorità in base alle indicazioni di importanza e di urgenza contenute nel piano.

Il PIF, tramite la Relazione e le presenti NTA, determina le priorità ed i criteri che la Provincia deve tenere in considerazione per l'erogazione di contributi afferenti alle azioni di piano.

Se non diversamente disposto, le richieste di contributo devono sempre presentare una stima dei costi delle attività proposte, definita applicando i prezzi del «Prezzario dei lavori forestali» adottato dall'Ufficio con competenza sulle foreste di Regione Lombardia, comprendendo anche i costi di esbosco e sottraendo il valore del legname eventualmente ricavabile dagli interventi, stimato con riferimento ai costi di alienazione all'imposto.

I proventi delle sanzioni di cui all'art. 61, commi da 5 a 10, della l.r. 31/2008 sono usati prioritariamente per le attività di formazione e di informazione indicate all'art. 18, comma 2, lettera d ter) del r.r. 5/2007.»

- 15) L'art. 23 «Interventi di trasformazione del bosco: generalità», sostituire il riferimento alla Provincia con quello all'Ente forestale, in quanto le autorizzazioni alla trasformazione del bosco nelle riserve non sono rilasciate dalla Provincia.
- 16) All'art. 25 «Aree non disponibili alle trasformazioni in ambito urbanistico (boschi non trasformabili)», sostituire il riferimento alle «opere di pubblica utilità» con quello alle «opere pubbliche dichiarate di pubblica utilità e reti di pubblica utilità».
- 17) All'art. 26 «Trasformazioni speciali non cartografabili», sostituire il riferimento alle «opere di pubblica utilità» con quello alle «opere pubbliche dichiarate di pubblica utilità e reti di pubblica utilità» e le parole «interventi a sostegno dell'attività agro-silvo-pastorale» con i seguenti punti «- trasformazioni a finalità esclusivamente agricola su superficie di massimo 100 mq prioritariamente in boschi di neoformazione (massimo 30 anni);- recupero a fini agricoli di terrazzamenti su superfici di massimo 500 mq nei «boschi di eccellenza» e di 3.000 mq nei restanti boschi; - trasformazioni per la realizzazione di edificazioni in legno al servizio della castanicoltura da frutto di superficie massima di 10 mq.
- 18) All'art. 29 «Trasformazioni ordinarie a finalità agricola», in fondo all'articolo, inserire la frase: «Ai fini dell'applicazione dell'art. 43, commi 8 bis e 8 ter della l.r. 31/2008 così come integrata dalla l.r. 21/2014, tutti i boschi assoggettati al presente PIF sono classificati come «area forestale importante per la rete ecologica e la biodiversità», ad eccezione dei boschi classificati come aree boscate a «Trasformazioni ordinarie a finalità agricola»»
- 19) All'art. 29 «Trasformazioni ordinarie a finalità agricola», il capoverso che reca: «Le trasformazioni descritte dal presente articolo non sono oggetto di obbligo di compensazione se eseguite su una superficie massima accorpata di 2 ha, per richiedente, nel periodo di validità del PIF, in attuazione di quanto previsto al seguente articolo 33. L'eventuale quota ulteriore è soggetta agli oneri di compensazione ordinari» è sostituito, per adeguarlo alle integrazioni apportate dalla l.r. 21/2014 alla l.r. 31/2008, col seguente testo:

Serie Ordinaria n. 7 - Venerdì 19 febbraio 2016

- «Le trasformazioni descritte dal presente articolo non sono oggetto di obbligo di compensazione se effettuate in boschi di neoformazione (massimo 30 anni) per il recupero di prati permanenti o pascoli, oppure per il recupero di colture agrarie terrazzate; se effettuate per il recupero di altra superficie agricola, sono esonerate dagli obblighi compensativi fino a una superficie massima accorpata di 2 ha, calcolata per richiedente e riferita all'periodo di validità del PIF. L'eventuale quota ulteriore è soggetta agli oneri di compensazione ordinari.»
- 20) All'art. 29 «Trasformazioni ordinarie a finalità agricola», inserire in fondo all'articolo: «Nel rispetto di quanto disposto dall'art. 43 c. 8 ter della l.r. 31/2008, la concessione di contributi pubblici per il miglioramento di boschi o altre attività selvicolturali comporta lo stralcio delle aree boscate interessate dall'intervento dalle aree suscettibili di trasformazioni ordinarie a finalità agricola alle aree suscettibili di trasformazioni speciali non cartografabili (art. 26).»
- 21) All'art. 29 «Trasformazioni ordinarie a finalità agricola», è opportuno che il PIF cartografi le aree trasformabili, evitando un generico riferimento ad aree di neo-colonizzazione da meno di 30 anni, in quanto in questo modo le aree cambiano di anno in anno e vi potrebbero essere contenziosi. Si raccomanda pertanto di identificare le aree di neo-colonizzazione dopo il 1986 (anno per il quale sono disponibili foto aeree) e di stabilire la trasformabilità di dette aree per tutta la validità del piano. Qualora fra tali aree ve ne siano alcune importanti per la biodiversità o il paesaggio o già oggetto di finanziamenti per il miglioramento forestale, vanno stralciate. Il periodo di vincolo all'attività agricola va ridotto a venti anni.
- 22) All'art. 31 «Interventi compensativi: definizione», apportare le seguenti modifiche o integrazioni:
- gli interventi della scheda B1, relativa alla viabilità, possono essere annoverati fra gli interventi compensativi solo se rientrano fra quelli indicati al piano VASP;
 - permettere gli interventi di ripulitura del reticolo idrografico minore;
 - specificare che non possono rientrare fra gli interventi compensativi gli interventi di recupero o di miglioramento dei castagneti da frutto
- 23) All'art. 32 «Aree da destinare a interventi compensativi», il capoverso che reca: «Affinché abbiano effettivamente significato compensativo, gli interventi compensativi diretti (realizzati, sulla base del progetto compensativo approvato, dal richiedente la trasformazione del bosco) connessi alle trasformazioni del bosco realizzate nel territorio di PIF, per il quale la Provincia è competente al rilascio della relativa autorizzazione, devono essere obbligatoriamente realizzati all'interno di questo stesso territorio.» è soppresso.
- 24) All'art. 32 «Aree da destinare a interventi compensativi», il capoverso che reca: «La tavola «Azioni di piano e localizzazione degli interventi compensativi» e le schede relative alle azioni di piano descrivono, con solo significato indicativo, la localizzazione delle azioni di piano sul territorio, che dovrà essere verificata in sede di progettazione/approvazione dell'intervento compensativo» è così sostituito: «L'esecuzione diretta degli interventi compensativi descritti nelle schede, A3 (conversioni), A4 (diradamenti), A6 (ricomposizione dei robinieti), A10 (interventi nelle pinete di pino silvestre), A19 (miglioramento puntuale) è ammessa solo:
- in aree di proprietà o possesso pubblico;
 - in aree gestite da consorzi forestali;
 - in aree soggette a piano di assessorato forestale in corso di validità;
 - per l'esecuzione di idee progettuali inserite nell'albo delle opportunità delle compensazioni, di cui all'art. 37.»
- 25) All'art. 33 «Trasformazioni con obblighi di compensazione nulli o ridotti», aggiungere come primo punto: «trasformazioni effettuate in boschi di neoformazione (massimo 30 anni) per il recupero di prati permanenti o pascoli, oppure per il recupero di colture agrarie terrazzate in aree boscate suscettibili di «Trasformazioni ordinarie a finalità agricola» (art. 29) e in boschi suscettibili di «trasformazioni speciali non cartografabili» (art. 26), come previsto dalla l.r. 31/2008, art. 43, c. 8 bis e 8 ter, ma nei limiti di quanto indicato nel presente PIF.»
- 26) All'art. 33 «Trasformazioni con obblighi di compensazione nulli o ridotti», il quinto punto che reca: «realizzazione di nuove piste temporanee di esbosco purché rispettose dei requisiti tecnici previsti dalla d.g.r. VII/14016/2003;» è soppresso in quanto le piste temporanee di esbosco non comportano trasformazione del bosco ed è pertanto superfluo prevederne l'esonero dalla compensazione; inoltre la d.g.r. VII/14016/2003 non fornisce alcun requisito tecnico per le piste temporanee di esbosco, che sono invece contenute nell'art. 76 del r.r. 5/2007.
- 27) All'art. 40 «Norme di salvaguardia», nell'ultimo capoverso che riporta i passaggi del PIF che diverranno efficaci solo dopo l'approvazione del PIF, eliminare il riferimento alla definizione e localizzazione degli interventi compensativi, in quanto in contrasto col paragrafo 2.1 e) dell'allegato 1) alla d.g.r. 675/2005 e s.m.i.
- 28) Prevedere un articolo «Specie vegetali utilizzabili per interventi di compensazione e attività selvicolturali» «Per le specie arboree ed arbustive impiegabili per gli interventi di compensazione si fa riferimento alla tabella seguente, che si avvale della possibilità di adattare l'allegato C del r.r. 5/2007 alla scala locale.»
- D) nelle «Norme Forestali Particolari per il Territorio di competenza della Provincia di Como. Modifiche al Regolamento Regionale n. 5/2007», si raccomanda di:
- 1) Rinominare il documento come segue: «Norme Forestali Particolari per il Territorio di competenza del PIF. Possibili richieste di deroga al Regolamento Regionale n. 5/2007»;
 - 2) Sopprimere le richieste di modifica (deroga) relative agli articoli 7, 18, 20, 21, 24, 37, 40, 48, 52 e allegato B;
 - 3) Le indicazioni tecniche contenute agli articoli 40, 48, 52 e 60 dovrebbero essere riversate negli «indirizzi selvicolturali»;
 - 4) L'art. 20 è così sostituito:

«Gli esecutori dei seguenti interventi sono tenuti all'applicazione dei indirizzi selvicolturali, degli indirizzi e delle azioni previsti dal Piano di Indirizzo Forestale:

 - a) *interventi autorizzati ai sensi dell'articolo 7, ove tecnicamente possibile;*
 - b) *interventi per i quali è richiesto il progetto di taglio ai sensi dell'art. 14;*
 - c) *utilizzazioni di superficie superiore a due ettari, qualora l'esecutore sia un'impresa boschiva, di cui all'art. 14, comma 2;*
 - d) *interventi di cui all'art. 20, comma 4 bis;*
 - e) *utilizzazioni in boschi di proprietà pubblica con obbligo di contrassegnatura ai sensi dell'art. 75, comma 2 ter;*
 - f) *interventi che beneficiano di contributi pubblici;*
 - g) *interventi compensativi a seguito di autorizzazione alla trasformazione del bosco;*
 - h) *interventi in aree gestite dai consorzi forestali.»*
 - 5) L'elenco delle specie utilizzabili deve essere spostato nelle NTA, non costituendo una deroga alle NFR, come indicato espressamente nelle NFA. Si suggerisce l'istituzione di un articolo «Specie utilizzabili nelle attività selvicolturali».
 - 6) Le deroghe si applicano solo dal momento in cui le stesse verranno eventualmente concesse dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 50 della l.r. 31/2008.
- E) nelle cartografie: rivedere con attenzione il perimetro del bosco, in quanto dall'analisi delle foto aeree e della documentazione del piano alcune aree stralciate dal perimetro di bosco nel corso dell'adozione sembrano possedere oggettivamente i requisiti di «bosco» dati dall'art. 42 della l.r. 31/2008, soprattutto in comune di Cassina Rizzardi;
- F) consegnare a Regione Lombardia, Struttura Sviluppo e Gestione Forestale, dopo l'approvazione del PIF, una copia

completa del piano in versione pdf, comprese le relative tavole sia in formato pdf che «shape file» per l'inserimento nel «Geoportale della Lombardia»;

2. di stabilire che i limiti e le prescrizioni per il rilascio o il diniego delle autorizzazioni alla trasformazione del bosco e per identificare la natura degli interventi compensativi contenuti nelle «Norme Tecniche di Attuazione» e nelle tavole relative, qualora più restrittive rispetto alla normativa regionale, sono da intendersi quali «Criteri provvisori locali» ai sensi del paragrafo 2.1, lettera e), della d.g.r. 675/2005 e s.m.i. e pertanto costituiscono norme provvisorie di salvaguardia vincolanti per le istanze di trasformazione presentate dal giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto sul BURL fino alla data di entrata in vigore del Piano di Indirizzo Forestale;

3. di stabilire che qualora al PIF in questione siano apportate modifiche sostanziali prima della definitiva approvazione, debba essere acquisito nuovo parere regionale;

4. di demandare alla Provincia di Como, in sede di approvazione del piano di indirizzo forestale, il compito di verificare il puntuale rispetto delle prescrizioni del presente decreto e che la cartografia digitale del presente piano combaci perfettamente con quella dei PIF degli enti forestali limitrofi;

5. di trasmettere il presente decreto alla Provincia di Como (settore Agricoltura, settore Territorio, settore Ambiente), alle riserve Regionali di competenza, a Ersaf e alla Direzione Generale «Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile» - Unità Organizzativa «Parchi, tutela della biodiversità e paesaggio».

6. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito internet di regione Lombardia.

Il dirigente
Roberto Carovigno